Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1645.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 111 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via Cesare Baronio, la via R. De Cesare, la via Appia Nuova e la Circonvallazione Ostiense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, numero 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 1° marzo 1965 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1006, approvata dal Ministero dell'interno il 29 gennaio 1965, l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 111 di esecuzione della zona compresa fra la via Cesare Baronio, la via R. De Cesare, la via Appia Nuova e la Circonvallazione Ostiense, approvato con decreto presidenziale 12 ottobre 1949;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata una opposizione a firma Società Immobiliare Agrima Fribourg - S. p. A.;

Ritenuto che il comune di Roma ha controdedotto alla predetta opposizione con la nota n. 10447 del 1° marzo 1965;

Ritenuto che la variante proposta prevede di fornire il quartiere Appio-Latino di una attrezzatura scolastica sufficiente ai bisogni degli abitanti del quartiere medesimo;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;

Che in particolare la posizione delle aree prescelte per l'edilizia scolastica appare accettabile sotto il profilo urbanistico;

Considerato che il complesso scolastico previsto nell'area posta tra via Latina e l'incrocio di questa con la via dei Cessati Spiriti e la Circonvallazione Ostiense, ricade in zona archeologicamente e paesisticamente di estremo interesse;

Che, pertanto, si ritiene necessario prescrivere:

a) che la costruzione degli edifici scolastici in detta area avvenga in modo da garantire un'armonica distribuzione dei corpi di fabbrica nel terreno nel rispetto dell'ambiente e degli eventuali reperti archeologici;

b) che le altezze degli edifici siano contenute nel limite di due piani fuori terra;

c) che i progetti riportino il preventivo benestare della competente Soprintendenza ai monumenti ed alle antichità;

Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 574, Div. I, circa la mancata ripartizione e delimitazione delle aree in relazione ai singoli edifici, non riguardano l'idoneità scolastica dell'area prescelta, quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti;

Che a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sull'area in questione;

Considerato; che l'opposizione Società Immobiliare Agrima Fribourg S.p.A. (1) va respinto, in conformità alle controdeduzioni comunali, in quanto non propone soluzioni valide al miglioramento della variante ed è volta alla tutela di interessi privati;

Visto il voto n. 800 dell'11 giugno 1965 emesso dalla Commissione di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere emesso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale n. 16170 R 144/C del 4 giugno 1965, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150 il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello della pubblica istruzione;

Decreta:

Respinta l'opposizione Soc. Immobiliare Agrima Fribourg S.p.A. è approvata la variante « ter » al piano particolareggiato n. 111 di esecuzione della zona compresa fra la via Cesare Baronio, la via R. De Cesare, la via Appia Nuova e la Circonvallazione Ostiense.

Il progetto sarà vistato dal Ministro dei lavori pubblici in una planimetria in iscala 1 : 5000, in una planimetria in iscala 1 : 2000, in una planimetria in iscala 1 : 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due ed ultimati entro cinque dalla data medesima.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 43. — VILLA

LEGGE 25 gennaio 1966, n. 31.

Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e l'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

Gli Albi sono tenuti dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

I prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonchè i fiori e le piante ornamentali, possono essere esportati da coloro che sono iscritti negli Albi nazionali di cui al precedente articolo 1.

I produttori, singoli o associati, che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda non sono obbligati all'iscrizione nei predetti Albi. L'esportazione di detti prodotti può effettuarsi previa attestazione rilasciata, di volta in volta, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio.

Art. 3.

L'esportatore può farsi rappresentare da una o più case di spedizione, le quali sono all'uopo autorizzate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentita la Commissione prevista dal successivo articolo 6.

Con il provvedimento di autorizzazione viene stabilito l'ammontare della cauzione, da lire 100.000 a lire 1.000.000, che le case di spedizione sono tenute a versare all'Istituto nazionale per il commercio estero a garanzia dell'adempimento delle norme che disciplinano l'esportazione dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

Art. 4.

L'iscrizione negli Albi nazionali è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 20.000.

Art. 5.

Gli aspiranti all'iscrizione negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere iscritti, per coloro la cui iscrizione è obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale;

2) non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione.

Coloro che hanno subìto dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;

3) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

4) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;

5) non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

6) dare affidamento di capacità e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attività.

Nel caso di iscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.

Art. 6.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli Albi nazionali, nonchè per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione di cui al precedente articolo 3, composta dal presidente della Camera stessa, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie dei produttori e dei commercianti dei prodotti ortoflorofrutticoli, designati dalle associazioni stesse.

La Commissione è costituita con decreto del prefetto, ovvero, per le regioni autonome, con decreto del Commissario del Governo.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero è istituita una Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

La Commissione, divisa in due sezioni, rispettivamente per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali, è presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Essa è composta da:

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Fanno parte altresì della Commissione, per ciascuna delle due sezioni, due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio, scelti tra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Spetta a ciascuna sezione della Commissione, nella rispettiva competenza:

1) deliberare sulla domanda di iscrizione negli Albi;

2) provvedere alla revisione triennale degli Albi, deliberando l'eventuale cancellazione in caso di mancato esercizio di attività nel triennio stesso;

3) applicare le sanzioni di cui all'articolo 11.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Comitato di cui al successivo articolo 9.

Il ricorso ha effetto sospensivo solo nei confronti delle deliberazioni relative alla cancellazione dagli Albi ed alla applicazione delle sanzioni.

Art. 9.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

Il Comitato è composto di:

un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;

un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

un direttore generale del Ministero delle finanze;

un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio.

Fanno parte altresì del Comitato due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, i componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.

I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

La Commissione e il Comitato di cui agli articoli 7 e 9 sono costituiti con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.

La Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli può infliggere agli iscritti negli Albi, che contravvengano, o tentino di contravvenire, alle norme concernenti le esportazioni ortoflorofrutticole ed agrumarie o che arrechino pregiudizio agli interessi economici nazionali: la censura; la pena pecuniaria fino a lire 400 mila, da versarsi allo Istituto nazionale per il commercio con l'estero; la sospensione dell'iscrizione nell'Albo per la durata non superiore a sei mesi; la radiazione dall'Albo.

I proventi delle pene pecuniarie di cui al comma precedente saranno destinati in aumento alle somme previste per le spese generali dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero in relazione alle maggiori esigenze di servizio connesse alla tenuta degli Albi.

L'eventuale nuova iscrizione negli Albi nazionali può essere consentita, a coloro che siano stati radiati dagli Albi stessi ai sensi del precedente comma, non prima che sia decorso un biennio dalla data dell'avvenuta radiazione.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro che sono attualmente iscritti negli Albi provinciali a norma della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui Albo sono iscritti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, intendono iniziare l'attività di esportatore dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione nella quale hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale.

Tali domande, devono essere esaminate ai sensi dello articolo 6 della presente legge, e trasmesse, entro novanta giorni, all'Istituto nazionale per il commercio estero per la iscrizione negli Albi nazionali ai sensi dell'articolo 8.

L'Istituto nazionale per il commercio estero delibera sulla iscrizione negli Albi nazionali entro il termine di un anno per le domande di cui al primo comma del presente articolo, e di novanta giorni per le domande di cui al secondo comma.

Trascorsi tali termini, la domanda non respinta s'intende accolta.

Art. 13.

Gli Albi nazionali istituiti a norma della presente legge sono costituiti non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e saranno pubblicati nel Bollettino di informazioni per il commercio con l'estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Gli Albi provinciali sono soppressi allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vettore, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari soltanto per conto degli esportatori iscritti negli Albi previsti dalla presente legge, nonchè degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, od anche degli esportatori occasionali che abbiano ottenuta la prescritta attestazione.

Art. 15.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e la legge 24 giugno 1942, n. 896, nonchè il regio decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — MATTARELLA — REALE — COLOMBO — TREMELLONI — LAMI STARNUTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 febbraio 1966, n. 32.

Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Art. 2.

Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico della amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge è disposto in soprannumero da assorbire con la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore, primo segretario, primo archivista, commesso o qualifiche equiparate, nonchè con la cessazione dal servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. 33.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 25 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di statistica annessa alla Facoltà di economia e commercio.

SCUOLA DI STATISTICA

Art. 26. — E' istituita presso la Facoltà di economia e commercio, una Scuola di statistica, diretta al conseguimento del diploma in statistica.

Essa ha la durata di anni due. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Elementi di matematica;
2) Statistica;
3) Statistica economica - corso elementare;
4) Statistica giudiziaria (semestrale);
5) Statistica sociale (semestrale);
6) Antropometria (semestrale);
7) Statistica sanitaria (semestrale);
8) Sociologia generale e sociologia coloniale;
9) Demografia;
10) Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Economia politica - corso elementare;
2) Biometria;
3) Antropologia;
4) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

Gli insegnamenti semestrali di « Statistica giudiziaria » e « Statistica sociale » e quelli, pure semestrali, di « Antropometria » e « Statistica sanitaria » comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di « Statistica economica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: « Letteratura latina cristiana, Storia contemporanea, Storia della critica d'arte ».

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di: « Storia contemporanea ».

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: « Letteratura latina cristiana ».

Art. 48. — Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di Medicina e chirurgia è aggiunto « l'Istituto di Parassitologia medica ».

Art. 51. — Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti quelli di: « 17) Istituto di Fisica teorica; 18) Istituto di Struttura della materia ».

Art. 52, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Fisica il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente: « I corsi di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II, constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti ».

Art. 53. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica, l'insegnamento di « Teoria quantitativa dei corpi » muta denominazione in quella di « Teoria quantistica dei campi ».

Art. 54, relativo alle modalità di esame del corso di laurea in Chimica è aggiunto dopo il sesto comma il seguente: « Il corso biennale di Fisica sperimentale comporta due esami annuali distinti ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « Parassitologia ». Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea vengono aggiunti i seguenti nuovi commi con l'abrogazione di quelli già esistenti:

« Gli insegnamenti biennali di Botanica, Zoologia, Fisiologia generale comportano esami distinti al termine dei singoli corsi; i primi due insegnamenti riguardano rispettivamente la parte generale e la parte sistematica. Durante il terzo e il quarto anno lo studente deve frequentare due laboratori, di cui uno biennale, a scelta tra i seguenti: Botanica, Zoologia, Fisiologia generale, Chimica generale e inorganica, Chimica organica, Geologia, Mineralogia, Geografia.

Lo studente non può sostenere gli esami di Mineralogia e di Chimica organica senza aver superato quelli di Fisica e di Chimica generale ed inorganica; gli esami di Geologia e di Geografia senza aver superato quello di Mineralogia; gli esami di Anatomia comparata senza aver superato entrambi quelli di Zoologia; gli esami di Fisiologia generale senza aver superato quelli di Fisica, di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica, di Anatomia umana, nonchè entrambi gli esami di Zoologia e di Botanica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. Lo studente deve altresì avere sostenuto un colloquio di cultura generale vertente sugli argomenti degli insegnamenti fondamentali del gruppo biologico e del gruppo abiologico, colloquio che deve aver luogo in un giorno precedente a quello fissato per le lauree.

Lo studente fornito di altra laurea, che chiede l'iscrizione al corso di laurea in Scienze naturali, deve ripetere la frequenza e l'esame di ogni insegnamento fondamentale che sia stato sostenuto come complementare nella laurea già conseguita, nonchè sostenere gli esami di almeno altri due insegnamenti complementari non frequentate nel precedente corso di laurea. Egli inoltre deve obbligatoriamente frequentare i laboratori sopra prescritti; se in possesso della laurea in Scienze biologiche i laboratori devono essere ad indirizzo geomineralogico ».

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

22) Biochimica applicata;
23) Ecologia ed etologia animale;
24) Endocrinologia;
25) Neurofisiologia;
26) Parassitologia;
27) Radiobiologia.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea vengono aggiunti i seguenti nuovi commi con l'abrogazione di quelli già esistenti:

« Gli insegnamenti biennali di Botanica, Zoologia, Fisiologia generale comportano esami distinti al termine dei singoli corsi; i primi due insegnamenti riguardano rispettivamente la parte generale e la parte sistematica. Durante il terzo e il quarto anno lo studente deve frequentare due laboratori, di cui uno biennale, a scelta tra i seguenti: Botanica, Zoologia, Istologia ed Embriologia, Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Igiene, Fisiologia generale, Microbiologia.

Lo studente non può sostenere l'esame di Chimica organica senza avere superato quello di Chimica generale ed inorganica, nè l'esame di Chimica biologica senza aver prima superato quello di Chimica organica, nè l'esame di Anatomia comparata se prima non ha superato quello di Istologia ed Embriologia ed entrambi gli esami di Zoologia, nè l'esame di Fisiologia generale senza aver superato quello di Fisica, Anatomia umana, Anatomia comparata, Chimica biologica, nonchè entrambi gli esami di Botanica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve altresì avere sostenuto un colloquio di cultura generale vertente sugli argomenti degli insegnamenti fondamentali che deve aver luogo in un giorno precedente a quello fissato per le lauree.

Lo studente fornito di altra laurea, che chiede l'iscrizione al corso di laurea in Scienze biologiche, deve ripetere la frequenza e l'esame di ogni materia fondamentale che sia stata sostenuta come complementare nella laurea già conseguita, nonchè sostenere gli esami di almeno altri due insegnamenti complementari non frequentati nel precedente corso di laurea. Egli inoltre deve obbligatoriamente frequentare i laboratori sopra prescritti; se in possesso della laurea in Scienze naturali i laboratori devono essere diversi da quelli frequentati precedentemente ».

Art. 59, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Fisica è abrogato con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 60. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente « Lo studente del corso di laurea in Chimica deve osservare, negli esami e nella frequenza dei laboratori l'ordine di precedenza sotto indicato:

Chimica generale ed inorganica 1ª, oppure " Esercitazioni di preparazioni chimiche " per la frequenza alle " Esercitazioni di analisi chimica qualitativa " ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1966, n. 34.

Autorizzazione all'Automobile Club di Cagliari ad acquistare un immobile.

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Cagliari viene autorizzato acquistare in proprietà dai signori Giovanni Corona ed Antonio Caddeo, per il prezzo di L. 13.000.000, l'appartamento sito al piano ammezzato, della superficie di mq. 187, facente parte dell'erigendo fabbricato sito in Cagliari alla via Mameli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 35.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Isidoro Agricola, nel comune di Ragusa.

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Isidoro Agricola, in località Tribastone del comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 36.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Romualdo, nel comune di Ravenna.

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Romualdo, in località Cà del Bosco del comune di Ravenna. La Chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione di un complesso immobiliare, situato nella medesima località, consistente nell'edificio sacro, campanile, con annessi locali per sacrestia, sala, battistero, casa parrocchiale e area cortiliva.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 37.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, nel comune di Matelica (Macerata).

N. 37. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in località Cavalieri del comune di Matelica (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 38.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex-conventuale di Sant'Antonio, in Monopoli (Bari).

N. 38. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex-conventuale di Sant'Antonio, in Monopoli (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 39.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Gesù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote, nel comune di Porto Empedocle (Agrigento).

N. 39. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione del 12 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di Gesù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote, in contrada Durrueli del comune di Porto Empedocle (Agrigento). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 40.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Barbara V. e M., nel comune di Iglesias (Cagliari).

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 1° maggio 1926, integrato con altro decreto del 7 maggio 1955 e con due dichiarazioni dell'11 gennaio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Barbara V. e M., in frazione Nebida del comune di Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966, n. 41.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova con la Parrocchia di Maria SS. Assunta, nel comune di Rometta (Messina).

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 18 settembre 1965, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Rometta Marea del comune di Rometta (Messina), con la Parrocchia di Maria SS. Assunta, in località Fondaconuovo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea in comune di Olbia (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 maggio 1961 e del 16 gennaio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia di terreno litoranea e l'immediato entroterra del comune di Olbia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Olbia;

Vista la richiesta del Ministero della marina mercantile, intesa ad ottenere l'esclusione dal sopracitato vincolo della zona industriale e portuale del porto di Olbia nonchè di quella portuale del Golfo degli Aranci;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'area predetta ha notevole interesse pubblico perchè è fra le più belle zone della costa orientale della Sardegna, per l'eccezionale susseguirsi di quadri naturali offerti da innumerevoli promontori granitici che emergono dal mare purissimo, per l'allungarsi di dolci spiagge, bianche fra l'azzurro marino ed il verde della retrostante flora mediterranea o il grigio-rosa delle rocce, per il luccichio dei larghi stagni e per le isole di fantastico aspetto, mostruoso nello strapiom-

bare granitico di quote di molte centinaia di metri fino alle onde marine; il tutto in una mirabile fusione fra le acque, le rocce, le spiagge, le colline e la vegetazione, comprendendo nell'insieme panoramico il caratteristico abitato di Olbia e la frazione di San Pantaleo, incomparabile punto di belvedere verso le zone circostanti;

Decreta:

La zona litoranea e l'immediato entroterra del comune di Olbia hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Per il limite del vincolo si segue il confine nord del comune di Olbia, fino all'innesto della strada Arzachena-Olbia. Detta strada è segnata fino all'abitato di Olbia (al passaggio livello); segue la linea ferroviaria fino al passaggio al livello sulla Strada statale n. 127; segue la Strada statale n. 125 fino al punto sul fiume Padrogiano detto « Ponte Rotto »; abbandona detta strada per seguire il riu Padrogiano e poi il rio de sa Castagna, fino al confine comunale di Olbia, seguendo fino al mare. Oltre al litorale marino sono comprese tutte le isole e gli scogli affioranti dal mare entro il limite del comune suddetto. Da vincolo s'intendono escluse la zona industriale e portuale del porto di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Olbia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 novembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 *maggio* 1961.

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di maggio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

Si passa al punto 6) dell'ordine del giorno. Il sindaco di Olbia accenna alle vaste possibilità turistiche della zona, conseguenti alla particolare bellezza. Il vice-presidente tiene a far notare che l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non tutela le possibilità turistiche della zona, ma il loro interesse paesistico, considerato come espressione di bellezza assoluta. Proprio per questo il territorio litoraneo di Olbia, comprese le isole e gli stagni costieri, va tutelato. Posta ai voti l'opportunità di vincolare i territori suddetti, è unanimamente accettata dalla Commissione, secondo i limiti appresso descritti e segnati nell'allegato grafico a scala 1:25.000. I membri della Commissione, a turno accennano variamente alla necessità di vincolare le rimanenti zone litoranee della provincia di Sassari non ancora considerata, e pregano il vice-presidente di farsi interprete presso il presidente dell'opportunità di una prossima e sollecita convocazione.

Il confine delle zone sottoposte a vincolo è il seguente: inizio dal punto d'attacco del molo orientale di Porto Torres e segue verticale passante per tale punto fino all'intersecazione con la Strada statale, n. 131, che viene seguita fino alla cantoniera Li Pedriazzi.

Da tale cantoniera il limite segue la strada provinciale congiungente Li Pedriazzi a Sorso nel punto d'innesto sulla Strada statale dell'Anglona (n. 200) che viene seguita fino al ponte sul fiume Silis (deto anche riu di Sorso). Indi risale detto fiume al ponte che unisce la regione Sant'Elias alla regione Baddebadde Porcheddu seguendo tale strada verso nord est fino a che essa s'innesta sul limite comunale fra il comune di Sorso ed il comune di Sennori.

Detto limite del comune di Sorso è seguito fino al mare toccando via via il limite comunale di Osilo e quello di Castelsardo.

Il comune di Castelsardo è interamente vincolato.

Del comune di Olbia è vincolata la zona compresa nel limite che:

segue il confine nord del detto comune di Olbia fino allo innesto della strada Arzachena-Olbia. Detta strada è seguita fino all'abitato di Olbia (al passaggio livello): segue la linea ferroviaria fino al passaggio a livello sulla strada statale n. 127; segue la Strada statale n. 125 fino al ponte sul fiume Padrogiano detto « ponte Rotto »; abbandona detta strada per seguire il riu Padrogiano, e poi il rio de sa Castagna, fino al confine comunale di Olbia, seguendolo fino al mare. Oltre al litorale marino sono comprese tutte le isole e gli scogli affioranti dal mare entro il limite del comune suddetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to: prof. Roberto CARITÀ, vice presidente
» Aldo MELIS
» avv. Antonio SECHI
» prof. Antonio PORCU
» Aulio PISANO
» dott. Ruggero MANCOSU
» Baingio NALI
» Antonio CAREDDU, segretario

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

In assenza del presidente il vice presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, dopo aver constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 maggio 1961.

Innanzitutto conferma i seguenti limiti relativi alla zona dal Comune di Olbia descritti e tracciati nella carta allegata.

Aggiunge la motivazione seguente:

La zona litoranea e l'immediato entroterra del territorio comunale di Olbia, sono fra le più belle zone della costa orientale della Sardegna, per l'eccezionale susseguirsi di quadri naturali offerti da innumerevoli promontori granitici che emergono dal mare purissimo, per l'allungarsi di dolci spiagge, bianche fra l'azzurro marino ed il verde cupo della retrostante flora mediterranea o il grigio-rosa delle rocce, e, infine, per il luccichio dei larghi stagni. Isole di fantastico aspetto, mostruose

nello strapiombare granitico da quote di molte centinaia di metri fino alle onde marine, qual'è Tavolara, e isole minori, frastagliate di roccia e dolci nei profili, si offrono allo sguardo ammirato di chi guarda da terra o dal mare.

Imponenti monti granitici, sparsi attorno alle punte più alte, conferiscono un'altissimo valore panoramico alla zona suddetta: dalla punta Cugnan (m. 649) alla punta Canareddu (m. 198) alla punta di Janua des Elighes (m. 340), alla punta Sas Turritas (m. 415) alla montagna di Maladormida (m. 218), tutto l'immediato entroterra olbiese conclude magnificamente la stupenda bellezza della Gallura. Anche la zona meridionale — che costituisce l'entroterra del promontorio di Maladormida — comprendente gli stagni delle saline la regione Padrogiano, la regione Olova, e le bellissime zone marine di Porto Istana e Porto Spurlattà, costituisce una serie di quadri naturali di particolare valore panoramico, per la mirabile fusione fra acque rocce, spiagge, colline e vegetazione.

La Commissione ritiene che tale zona, comprese tutte le isole e gli scogli affioranti dal mare, debba essere accuratamente controllata in ogni possibile modificazione.

La Commissione ritiene di dover inserire anche l'abitato di Olbia, sia pure limitando il vincolo alla zona compresa tra la ferrovia ed il mare, poichè ogni sconsiderato inserimento edilizio — nei riguardi delle altezze, per i quartieri interni, e nei riguardi di ogni aspetto, per i quartieri che concludono l'abitato di Olbia verso sud, verso est e verso nord — potrebbe compromettere la eccezionale bellezza di tutta la stupenda insenatura, in fondo alla quale appunto, si trova l'abitato suddetto.

La Commissione raccomanda particolarmente, a proposito di quest'ultimo punto, di tutelare il magnifico quadro naturale costituito dalla laguna a sud della città.

La Commissione include anche l'abitato di San Pantaleo (frazione di Olbia), poichè esso si trova al centro di una zona meravigliosamente panoramica e fa parte di essa. Oltre a ciò fà presente che l'abitato di San Pantaleo costituisce un incomparabile punto di belvedere accessibile al pubblico verso le zone circostanti e sopratutto verso l'omonima valle, ove immensi graniti costituiscono un complesso stupendo di sculture naturali, emergenti da una ricca flora di particolare effetto decorativo.

La Commissione raccomanda in modo particolare la più oculata ponderazione nelle concessioni di eventuali cave.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to: Roberto CARITÀ
» Sergio COSTA
» Aldo MELIS
» Lorenzo GANADU
» Antonio SECHI
» Antonio CAREDDU, segretario

Sassari, addì 16 gennaio 1963

Il soprintendente: dott. Roberto CARITÀ

(1283)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Ninfa ricadente nei comuni di Norma, Sermoneta e Cisterna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 gennaio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata — in ampliamento del vincolo già esistente — la zona di Ninfa ricadente nei comuni di Norma, Cisterna e Sermoneta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Norma, Cisterna e Sermoneta;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del Comune di Norma;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè col suo complesso di pittoresche rovine a specchio del suo laghetto e con i suggestivi meandri del suo fiume, avvolta in una coltre vegetale multicolore, inquadrata nel magnifico scenario delle propaggini dei monti Lepini con caratteristici agglomerati e resti di antichi ruderi, costituisce un meraviglioso quadro naturale ed un insieme di eccezionale valore estetico e tradizionale, godibili da punti di belvedere — particolarmente strade — siti nelle zone adiacenti a Ninfa;

Decreta:

La zona di Ninfa sita nei territori dei comuni di Norma, Cisterna e Sermoneta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente partendo dal bivio della strada Ninfa-Norma con la strada per la Badia di Valvisciolo, il limite del vincolo segue una linea alla distanza di ml. 300 (trecento), verso ovest, dalla strada per la stazione di Sermoneta e dalla strada per Latina fino ad incontrare la strada per il ponte del Piegale, indi tale strada, il fosso di Ninfa, il fosso Vacchereccia, la strada della Doganella per Cori, indi i confini col territorio di Cori sino alla mulattiera Norma-Cori, poi, verso est, tale strada sino ai limiti del vincolo panoramico posto con decreto ministeriale del 7 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Norma, Cisterna e Sermoneta provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 11.

Oggi, 30 gennaio 1963, la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche è convenuta presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Latina, come concordato nella precedente seduta del 28 gennaio, per effettuare un sopraluogo nella zona di Ninfa ed acquisire gli elementi di giudizio e decidere in merito all'ampliamento del vincolo relativo alla predetta località, interessante i comuni di Norma, Cisterna e Sermoneta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

rilevato che Ninfa col suo complesso di pittoresche rovine a specchio del suo laghetto e con i suggestivi meandri del suo fiume, avvolta in una coltre vegetale multicolore, costituisce un meraviglioso quadro naturale ed ha un eccezionale valore estetico e tradizionale,

rilevato ancora che tale complesso, inquadrato nel magnifico scenario delle propaggini dei monti Lepini, dal monte su cui domina il caratteristico agglomerato di Norma e sul cui declivio sono numerosi resti dell'antica Norma con il convento Sant'Angelo e fino al monte Cerro, forma una rilevante bellezza panoramica,

osservato che esistono nelle zone adiacenti a Ninfa punti pubblici di belvedere, particolarmente strade, dai quali può godersi tale complesso panoramico,

tenuto presente che il comune di Norma è in trattativa, per la vendita di terreni in località Cerro, prossima all'antico convento Sant'Angelo e ai resti dell'antica Norba, per l'apertura di cave,

passa a votare la proposta del vincolo panoramico del territorio circostante Ninfa, interessante i comuni di Norma, Sermoneta e Cisterna, e racchiuso entro la seguente delimitazione: partendo dal bivio della strada Ninfa-Norma con la strada per la badia di Valvisciolo, il limite del vincolo segue una linea alla distanza di ml. 300 (trecento), verso ovest, dalla strada per la stazione di Sermoneta e dalla strada per Latina fino ad incontrare la strada per il ponte del Piegale, indi tale strada, il fosso di Ninfa, il fosso Vacchereccia, la strada della Doganella per Cori, indi i confini col territorio di Cori sino alla mulattiera Norma-Cori, poi, verso est, tale strada sino ai limiti del vincolo panoramico posto con decreto ministeriale del 7 gennaio 1957.

Il presidente invita singolarmente i membri della Commissione ad esprimere il proprio voto.

Votano a favore dell'ampliamento del vincolo:

il presidente, il vice presidente, il delegato del Comune di Sermoneta, il delegato del Comune di Cisterna, il rappresentante del distretto minerario di Roma, il quale vota a favore del vincolo per quanto riguarda l'aspetto generale, ma esprime riserva per l'attività di cava, in attesa di poter conoscere il progetto di impianto e di sviluppo della cava stessa, il presidente dell'Ente provinciale del turismo che si associa al parere del rappresentante del distretto minerario.

Il rappresentante degli industriali e il rappresentante dei professionisti e artisti votano a favore dell'ampliamento del vincolo limitatamente al territorio di Sermoneta; mentre votano contro l'ampliamento per quanto concerne il territorio di Cisterna e Norma.

Vota contro l'ampliamento del vincolo il sindaco di Norma in quanto ritiene che non esistano in tale zona le caratteristiche panoramiche volute dalla legge, che vi sia stata una procedura affrettata nella proposta di vincolo, sia infine perchè questo grava essenzialmente sui cittadini di Norma, proprietari in genere dei terreni soggetti al vincolo stesso.

Il presidente, visto il risultato della votazione, dichiara che la Commissione ha deciso a maggioranza l'ampliamento del vincolo della zona circostante Ninfa e interessante i comuni di Sermoneta, Cisterna e Norma.

Il presidente: QUATTROCCHI

Il segretario: DE LONGIS

(1284)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1966.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa n. 9, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962).

Roma, addì 26 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito nazionale fascista;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 e la successiva legge 13 marzo 1958, n. 296, articoli 2 e 5 sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1962, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto la nota n. 4466/65 del 13 novembre 1965, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il rag. Luigi Perinelli a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in rappresentanza degli iscritti a seguito delle dimissioni del sig. Claudio Cruciani;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il rag. Luigi Perinelli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico in rappresentanza degli iscritti all'ente medesimo ed in sostituzione del sig. Claudio Cruciani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1966.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 gennaio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Venezia sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° febbraio 1964.

Roma, addì 28 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabelle di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per i dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Venezia.

A) *Dipendenti con qualifica impiegatizia* (impiegati)

VENEZIA E LIDO

	Punti	Mensile	Giornaliero
Alberghi di lusso:			
1ª Categoria	—	163.982	6.307
2ª Categoria	11-12	145.132	5.582
	9-10	130.286	5.011
3ª Categoria	7-8	111.436	4.286
	5-6	83.356	3.206
Apprendisti	3	42.692	1.642
Alberghi di 1ª categoria:			
1ª Categoria	—	152.542	5.867
2ª Categoria	11-12	138.710	5.335
	9-10	122.200	4.700
3ª Categoria	7-8	104.910	4.035
	5-6	78.182	3.007
Apprendisti	3	39.546	1.521

Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria:	Punti	Mensile	Giornaliere
1ª Categoria	—	142.194	5.469
2ª Categoria	12	124.514	4.789
	11	118.170	4.545
	9-10	104.910	4.035
3ª Categoria	7-8	91.208	3.508
	5-6	65.832	2.532
Apprendisti	2	34.814	1.339

Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria:	Punti	Mensile	Giornaliere
1ª Categoria	—	116.142	4.467
2ª Categoria	9-10	95.472	3.672
3ª Categoria	7-8	80.652	3.102
	5-6	59.306	2.281
Apprendisti	2	32.578	1.253

MESTRE E MARGHERA
ED ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA (escluso JESOLO)

Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria:	Punti	Mensile	Giornaliere
1ª Categoria	—	139.542	5.367
2ª Categoria	11	115.726	4.451
	9-10	101.790	3.915
3ª Categoria	7-8	90.116	3.466
	5-6	65.026	2.501
Apprendisti	2	33.592	1.292

Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria:	Punti	Mensile	Giornaliere
1 Categoria	—	114.426	4.401
2 Categoria	9-10	94.146	3.621
3 Categoria	7-8	79.560	3.060
	5-6	57.538	2.213
Apprendisti	2	32.500	1.250

B) *Dipendenti con qualifica non impiegatizia* (operai)

VENEZIA E LIDO

Alberghi di lusso:	Punti	Mensile	Giornaliere
1ª Categoria	16-18	100.646	3.871
	13-15	83.122	3.197
	9-12	74.126	2.851
2ª Categoria	11-13	81.328	3.128
	10	73.398	2.823
	8-9	72.098	2.773
3ª Categoria	7-9	67.626	2.601
	5-6	55.042	2.117
Apprendisti	1-3	34.138	1.313

Alberghi di 1ª categoria:	Punti	Mensile	Giornaliere
1ª Categoria	16-18	93.678	3.603
	13-15	77.714	2.989
	9-12	68.952	2.652
2ª Categoria	13	77.714	2.989
	11-12	77.272	2.972
	10	70.902	2.727
	8-9	68.302	2.627
3ª Categoria	7-9	65.026	2.501
	5-6	51.896	1.996
Apprendisti	1-3	33.020	1.270

		VENEZIA		LIDO	
Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Punti	Mensile	Giornaliere	Mensile	Giornaliere
1ª Categoria	16-18	87.620	3.370	85.800	3.300
	13-15	77.272	2.972	75.478	2.903
	9-12	68.068	2.618	66.040	2.540
2ª Categoria	13	73.762	2.837	71.656	2.756
	11-12	73.242	2.817	71.656	2.756
	10	65.182	2.507	62.894	2.419
	8-9	65.026	2.501	62.894	2.419
3ª Categoria	9	60.112	2.312	58.188	2.238
	7-8	59.540	2.290	58.188	2.238
	5-6	47.632	1.832	46.722	1.797
Apprendisti	1-3	30.784	1.184	30.108	1.158
Alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria					
2ª Categoria	13-14	70.980	2.730	69.420	2.670
	9-10	60.034	2.309	58.396	2.246
3ª Categoria	10-11	60.658	2.333	59.306	2.281
	7-9	55.250	2.125	54.210	2.085
	5-6	41.340	1.590	40.664	1.564
Apprendisti	1-3	28.756	1.106	28.080	1.080

		MESTRE e MARGHERA		Caorle, Chioggia, Sottomarina, Bibione e altre località della provincia di Venezia (escluso Jesolo)	
Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Punti	Mensile	Giornaliere	Mensile	Giornaliere
1ª Categoria	16-18	86.710	3.335	77.116	2.966
	13-15	77.116	2.966	68.952	2.652
	9-12	66.950	2.575	57.720	2.220
2ª Categoria	11-12	72.774	2.799	66.040	2.540
	8-9	63.804	2.454	55.250	2.125
3ª Categoria	7-8	59.072	2.272	54.210	2.085
	5-6	47.164	1.814	43.576	1.676
Apprendisti	1-3	30.316	1.166	27.846	1.071
Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria					
2ª Categoria	13-14	70.304	2.704	63.804	2.454
	9-10	59.306	2.281	54.366	2.091
3ª Categoria	10-11	60.216	2.316	54.808	2.108
	7-9	54.808	2.108	50.310	1.935
	5-6	40.872	1.572	37.518	1.443
Apprendisti	1-3	28.314	1.089	25.844	994

Note:

Le tabelle *A* e *B* si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi comprese la gratifica natalizia e la 13ª mensilità.

Le retribuzioni medie concordate non si applicano agli esercizi alberghieri di cui all'art. 72 del C.C.N. del 30 giugno 1962 ed all'art. 4 del contratto integrativo provinciale del 5 luglio 1963 per i quali sarà adottato il sistema di retribuzioni fisse.

Agli effetti dell'INAIL le retribuzioni medie si intendono effettuate a norma dell'art. 40 della legge 17 agosto 1935, n. 1765.

Tutti gli operai ausiliari (capi operai e operai specializzati), assegnati alla 2ª categoria del personale, con 6 o 5 punti di percentuale, vengono considerati al gruppo 8-9 punti della 2ª categoria della tabella *B*.

Tutti gli aiuti operai (assegnati alla 3ª categoria con punti 3 o 4 di percentuale) vengono considerati nel gruppo 5-6 punti della stessa tabella *B*, come da contratto integrativo del 5 luglio 1963 per il personale con qualifica non impiegatizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(1369)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Genova-Sestri.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto civile di Genova-Sestri;

Che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Genova-Sestri, come segue:

coordinate geografiche:
latitudine 42° 24' nord;
longitudine 08° 50' est;

direzione di atterraggio: 104° - 284° (riferita all'orientamento geografico);

lunghezza della pista: m. 2280;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata est: m. 2,90;
testata ovest: m. 2,90.

L'aeroporto è aperto al volo notturno e al traffico strumentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Milano-Malpensa.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto civile di Milano-Malpensa;

Che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Milano-Malpensa, come segue:

coordinate geografiche:
latitudine 45° 38' nord;
longitudine 08° 44' est;

direzione di atterraggio: 169° - 349° (riferita all'orientamento geografico);

lunghezza pista principale: m. 3915;

lunghezza pista secondaria: m. 2630;

quota centro aeroporto s.l.m.: m. 223,63;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

a) pista principale:
testata nord: m. 233,84;
testata sud: m. 210,67;

b) pista secondaria:
testata nord: m. 232,92;
testata sud: m. 217,57.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica della ditta « Stabilimento Chimico Farmaceutico Carlo Fissore », con sede in Genova, per la produzione di specialità medicinali chimiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2088 in data 25 marzo 1958, con il quale la ditta « Stabilimento Chimico Farmaceutico Carlo Fissore » S.r.l. fu autorizzata ad attivare in Genova, piazza Cattaneo, 70, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 16 dicembre 1965, con la quale l'amministratore della ditta in parola ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto A.C.I.S. sopracitato;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, concessa alla officina farmaceutica della ditta « Stabilimento Chimico Farmaceutico Carlo Fissore » con sede in Genova, piazza Cattaneo, 70, con il decreto ACIS n. 2088 in data 25 marzo 1958.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1966

(1291) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica della ditta « LA.RI.M. - Laboratorio di Ricerche Mediche », con sede in Milano, per la produzione di specialità medicinali chimiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3969 in data 15 marzo 1965, con il quale la ditta « LA.RI.M. - Laboratorio di Ricerche Mediche » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Ampola, 7, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 14 dicembre 1965, con la quale il legale rappresentante della ditta in parola ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto ministeriale suindicato;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali chimiche, concessa alla officina farmaceutica della ditta « LA.RI.M. - Laboratorio di Ricerche Mediche » S.p.A., con sede in Milano, via Ampola, 7, con il decreto ministeriale n. 3969 in data 15 marzo 1965.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1966

(1290) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica della ditta « Medital - Laboratori Italiani Medicinali » S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), per la produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche e di preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 2555 in data 16 marzo 1959 e n. 2574 in data 15 aprile 1959, con i quali la ditta « Medital - Laboratori Italiani Medicinali » S. r. l. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Pomezia (Roma), via Petronella, km. 17, rispettivamente, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate e di preparati galenici nelle forme farmaceutiche, fiale, compresse, soluzioni, supposte, pomate, polveri, cachets, capsule, liofilizzati, confetti, ovuli;

Vista la dichiarazione in data 21 dicembre 1965, con la quale il dott. Sergio De Leo, nella sua qualità di curatore del fallimento della ditta suindicata ha rinunziato alle autorizzazioni concesse con i decreti ministeriali sopra citati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni concesse alla officina farmaceutica della ditta « Medital - Laboratori Italiani Medicinali » S. r. l. con sede in Pomezia (Roma), via Petronella km. 17, con i decreti ministeriali n. 2555 in data 16 marzo 1959 e n. 2574 in data 15 aprile 1959.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1966

(1288) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Cristina di Quinto di Treviso, società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1965, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota del 31 gennaio 1966, n. 8959;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di S. Cristina di Quinto di Treviso, società cooperativa a responsabilità illimitata, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7° - capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Cristina di Quinto di Trevisto sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, nonchè 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(1604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Grosseto

Con decreto n. 1436 in data 4 gennaio 1966 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, del terreno riportato al catasto del comune di Grosseto al foglio 107, mappali 2 e 3, per una superficie di Ha 0.39.85.

(1413)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Boscotrecase (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1409)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Villalfonsina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.856.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1440)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Girasole (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1441)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Raiano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.820.602, per la copertura del lisavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1442)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Margherita di Savoia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.961.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1443)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Suni (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1444)

Autorizzazione al comune di Oriolo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Oriolo Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.672.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1445)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Rosarno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.525.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1446)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Cheremule (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1447)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Mores (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.011.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1448)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1966, il comune di Ginosa (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.074.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1449)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1966, il comune di La Spezia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.503.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1450)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia ferrovieri « F.N.M. », con sede in Como

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1966, la Società cooperativa edilizia ferrovieri « F.N.M. », con sede in Como, costituita per rogito Giuriani in data 5 agosto 1957, repertorio 20248 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1301)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Produttori latte di Torriglia e Val Trebbia », con sede in Torriglia (Genova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1966, la Società cooperativa agricola « Produttori latte di Torriglia e Val Trebbia », con sede in Torriglia (Genova), costituita per rogito Roccatagliata in data 29 settembre 1948, rep. 11625, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Giuseppe De Sanctis.

(1303)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Vinicola Francavillese », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 gennaio 1966, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa « Vinicola Francavillese », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita in data 27 marzo 1960 per atto del notaio dott. Francesco Marsella.

Dalla data di detto decreto il rag. Giuseppe Zuffianò è stato nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per sei mesi.

(1392)

Scioglimento della Società cooperativa provinciale agricoltori di Pescara (CO.PR.A.), con sede in Pescara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1966, la Società cooperativa provinciale agricoltori di Pescara (CO.PR.A.), con sede in Pescara, costituita per rogito Tomei in data 7 luglio 1945, repertorio 4149, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Anacleto Petrucci.

(1302)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 14 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,92	624,94	624,89	624,90	624,95	624,935	624,85	624,95	624,95
$ Can.	580,66	580,75	580,75	580,50	580,50	580,75	580,55	580,75	580,75	580,80
Fr. Sv.	144,24	144,16	144,17	144,175	144,15	144,25	144,175	144,29	144,25	144,24
Kr. D.	90,59	90,57	90,58	90,585	90,60	90,58	90,59	90,59	90,58	90,58
Kr. N.	87,44	87,42	87,48	87,45	87,50	87,44	87,46	87,46	87,44	87,45
Kr. Sv.	120,85	120,85	120,85	120,87	120,87	120,87	120,88	120,87	120,87	120,88
Fol.	172,45	172,37	172,43	172,40	172,40	172,43	172,42	172,50	172,43	172,43
Fr. B.	12,567	12,563	12,56	12,5610	12,565	12,56	12,561	12,57	12,56	12,565
Franco francese	127,487	127,50	127,50	127,48	127,47	127,50	127,475	127,50	127,50	127,50
Lst.	1751,38	1751,40	1751,90	1751,70	1751,50	1751,40	1751,80	1751,40	1751,40	1751,90
Dm occ.	155,591	155,57	155,60	155,565	155,55	155,59	155,58	155,60	155,59	155,88
Scell. Austr.	24,168	24,17	24,1610	24,1675	24,15	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,86	21,85	21,85	21,87	21,81	21,87	21,843	21,87	21,87	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,425	10,44	10,4250	10,43	10,42	10,4235	10,43	10,42	10,425

Media dei titoli del 14 febbraio 1966

Rendita 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,725
» 5 % (» 1° aprile 1969)	102,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	102 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102,015
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1966

1 Dollaro USA	624,912
1 Dollaro canadese	580,525
1 Franco svizzero	144,175
1 Corona danese	90,587
1 Corona norvegese	87,455
1 Corona svedese	120,875
1 Fiorino olandese	172,41
1 Franco belga	12,561
1 Franco francese	127,477
1 Lira sterlina	1751,75
1 Marco germanico	155,572
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,856
1 Peseta Sp.	10,424

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 15 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,90	624,90	624,92	624,90	624,89	624,885	624,85	624,89	624,92
$ Can.	580,601	580,50	580,50	580,30	580,25	580,50	580,50	580,50	580,50	580,50
Fr. Sv.	144,211	144,15	144,16	14 ,175	144,15	144,17	144,165	144,17	144,17	144,15
Kr. D.	90,586	90,58	90,58	90,585	90,60	90,58	90,57	90,59	90,58	90,58
Kr. N.	87,445	87,46	87,43	87,45	87,50	87,45	87,44	87,46	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,8750	120,88	120,90	120,875	120,87	120,87	120,865	120,87	120,87	120,87
Fol.	172,43	172,42	172,40	172,41	172,40	172,40	172,415	172,40	172,40	172,40
Fr. B.	12,562	12,562	12,5580	12,5625	12,565	12,56	12,561	12,57	12,56	12,56
Franco francese	127,489	127,49	127,48	127,495	127,47	127,48	127,465	127,50	127,48	127,50
Lst.	1751,55	1751,70	1751,65	1751,50	1751,50	1751,70	1751,55	1751,70	1751,70	1751,55
Dm. occ.	155,582	155,60	155,58	155,60	155,60	155,56	155,59	155,60	155,56	155,59
Scell. Austr.	24,170	24,17	24,1650	24,171	24,15	24,16	24,1690	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,87	21,81	21,87	21,8425	21,87	21,87	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,425	10,44	10,42375	10,43	10,42	10,4230	10,43	10,42	10,425

Media dei titoli del 15 febbraio 1966

Rendita 5 % 1935	103,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,70
» 5 % (» 1° aprile 1969)	102,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,30
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1966

1 Dollaro USA	624,902
1 Dollaro canadese	580,40
1 Franco svizzero	144,17
1 Corona danese	90,577
1 Corona norvegese	87,445
1 Corona svedese	120,87
1 Fiorino olandese	172,412
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	127,48
1 Lira sterlina	1751,525
1 Marco germanico	155,595
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,856
1 Peseta Sp.	10,423

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 31817.1.14.6 del 12 gennaio 1966, l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3.000.000, in cartelle al portatore della rendita 5 % del debito pubblico dello Stato, disposta in suo favore dal prof. Felice Paradiso, allo scopo di incrementare il capitale del premio « Prof. Antonino Longo ».

(1394)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 960 in data 28 gennaio 1966, il dott. Ugo Biancucci è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

(1391)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del fiume Po in comune di Polesine (Parma).

Con decreto 22 luglio 1965, n. 611/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del fiume Po, segnato nel catasto del comune di Polesine (Parma) al foglio 4, mappale 97 1/3, di mq. 870, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 aprile 1962, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1384)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Armea, in comune di Sanremo-Bussano (Imperia).

Con decreto 14 dicembre 1965, n. 1132/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Armea, segnato nel catasto del comune di Sanremo-Bussano, al foglio IV, di mq. 4200; ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 gennaio 1965, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1385)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - L'AQUILA

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano delle zone per l'edilizia economica e popolare del comune di Atri.

Con decreto provveditoriale n. 19844 in data 11 gennaio 1966 è stato approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il programma di fabbricazione e il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel comune di Atri.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Approvazione del piano di zona del comune di San Piero a Sieve (Firenze)

Con decreto provveditoriale n. 21875 in data 2 febbraio 1966, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di San Piero a Sieve.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati nelle forme della citazione, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1295)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Cristina di Quinto di Treviso, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 2 febbraio 1966, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Cristina di Quinto di Treviso, società cooperativa a responsabilità illimitata, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il prof. dott. rag. Carlo Zanta è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Angelo Rottini, avv. Francesco Gioco e rag. Ferdinando Nota sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Cristina di Quinto di Treviso, società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1966

Il Governatore: CARLI

(1605)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a complessive trecentonovantatre borse di studio riservate a giovani laureati per l'anno accademico 1966-67.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a complessive trecentonovantatre borse di studi, riservato a giovani laureati che intendano continuare a svolgere la propria attività di ricerca e specializzazione presso Istituti universitari nell'anno accademico 1966-67.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.000.000 e della durata di dieci mesi, può essere fruita presso Università ed Istituti universitari nazionali od esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti universitari italiani dall'anno accademico 1960-61 in poi.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:

a) Facoltà di giurisprudenza	N. 70	borse
b) Facoltà di scienze politiche	» 10	»
c) Facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali e di economia marittima	» 24	»
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero	» 60	»
e) Facoltà di medicina e chirurgia	» 90	»
f) Facoltà di farmacia	» 8	»
g) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di scienze nautiche	» 80	»
h) Facoltà di ingegneria	» 16	»
i) Facoltà di architettura	» 18	»
l) Facoltà di agraria	» 10	»
m) Facoltà di medicina veterinaria	» 7	»

Art. 5.

Al gruppo *d*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso le Facoltà di economia e commercio, presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia e presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 400, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio speciale 3°, entro il termine del 31 marzo 1966. La data di arrivo è indicata dal bollo dell'ufficio postale presso il Ministero.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;

per quali borse intenda concorrere;

l'Istituto presso cui svolgerà l'attività di ricerca;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 7 ed 8 del presente bando.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente alle province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato; la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto; potrà essere presentata anche la sola tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere;

dichiarazione del direttore dell'Istituto presso il quale il candidato intende svolgere le ricerche attestante la sua approvazione al programma di cui sopra e l'esistenza, presso l'Istituto stesso, delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgerlo.

Deve inoltre essere presentato un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande debbono essere trasmesse al Ministero in unico plico con i titoli ed i documenti. Soltanto ai candidati delle Facoltà di ingegneria ed architettura è consentito, quando trattasi di titoli e documenti voluminosi, di trasmetterli in plico a parte.

Tanto sull'involucro che nell'interno dei plichi devono risultare, a pena di esclusione dal concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa.

Sono esclusi dal concorso i laureati che faranno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Dopo tale data non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati né altre memorie e pubblicazioni o parti di esse. Non è, altresì, consentita, dopo detto termine, la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7

La borsa può essere conferita una sola volta; tuttavia, per speciali esigenze di studio, il borsista può partecipare al concorso dell'anno successivo, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dal bando relativo. In tal caso il borsista dovrà rinnovare la documentazione richiesta e dovrà presentare altri documenti atti a comprovare le speciali esigenze di studio di cui è detto innanzi.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri Enti, nè con retribuzioni di qualsiasi genere corrisposte dall'Ateneo o da Istituti dell'Ateneo, dallo Stato, ovvero da Enti pubblici o privati. I vincitori della borsa dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se siano già beneficiari di altra borsa di studio o premio o se prestino opera retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo essi potranno fruire della borsa soltanto se dichiarino di rinunciare alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, che sia stata loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico purchè alla lettera di accettazione essi uniscano una domanda, corredata del parere favorevole della competente Facoltà, intesa ad ottenere che, per il periodo di godimento della borsa, siano collocati in congedo per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 9.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Commissione è così composta:

Giurisprudenza	5 professori
Scienze politiche	3 »
Economia e commercio, scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed economia marittima	5 »
Lettere e filosofia e magistero	7 »
Medicina e chirurgia	7 »
Farmacia	3 »
Scienze matematiche, fisiche e naturali e scienze natutiche	9 »
Ingegneria	5 »
Architettura	3 »
Agraria	3 »
Medicina veterinaria	3 »

Art. 10.

La Commissione plenaria, nella prima riunione, procede alla costituzione di undici Sottocommissioni (Giurisprudenza; Scienze politiche; Economia e commercio, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed economica marittima; Lettere e filosofia e magistero; Medicina e chirurgia; Farmacia; Scienze matematiche, fisiche e naturali e scienze nautiche; Ingegneria; Architettura; Agraria; Medicina veterinaria).

Art. 11.

A ciascuna Sottocommissione è demandato il compito di formulare per ogni candidato un giudizio di merito nel quale dovrà essere fatto esplicito riferimento a tutti i titoli presentati dal candidato stesso; la Sottocommissione dovrà, altresì, assegnare il punteggio in base ai seguenti criteri:

ogni membro di ciascuna Sottocommissione dispone di dieci punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui dispone la Sottocommissione;

è tenuta in particolare considerazione, da parte dei membri delle Sottocommissioni, ai fini della formazione dei giudizi, l'attitudine dei candidati a svolgere attività di carattere scientifico.

Le relazioni e le graduatorie predisposte dalle Sottocommissioni sono poi sottoposte all'approvazione definitiva della Commissione plenaria.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse ai candidati compresi nelle graduatorie dei vincitori, secondo l'ordine delle graduatorie stesse.

Le borse che risultino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati *ex aequo*, la scelta viene fatta secondo i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali, in quanto applicabili.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel termine di venti giorni dalla data di ricezione della lettera, i candidati devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio speciale 3°, a pena di decadenza, il certificato o l'atto di nascita, oppure altro documento in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e devono indicare l'Università o l'Istituto universitario prescelto per l'attività di ricerca.

Il Ministero si riserva eventualmente di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali.

Art. 14.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine indicato nel precedente articolo, non dichiarino di accettarla. Il godimento della borsa deve essere effettuato a decorrere dalla data che sarà fissata dal Ministero dopo l'espletamento del concorso. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

Art. 15.

L'importo della borsa è corrisposto in due rate anticipate, una all'atto del conferimento della borsa e la seconda dopo i primi cinque mesi di godimento della borsa medesima.

Il pagamento della seconda rata è condizionato alla presentazione di un certificato — da rilasciarsi dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività — attestante l'assiduità ed il rendimento.

Unitamente al certificato, il giovane deve rimettere al Ministero una relazione, vistata dal professore stesso, sulla attività svolta, sulle ricerche compiute e su quelle che si propone di compiere ancora.

Altra relazione, ampia e circostanziata, del lavoro compiuto e dei risultati conseguiti, deve essere redatta da ciascun laureato al termine del periodo di godimento della borsa ed inviata, col «visto» del professore, al Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 9 febbraio 1966

Il Ministro: Gui

(1454)

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Catania, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1965, avrà luogo in Catania presso l'Istituto tecnico commerciale «De Felice», piazza Roma n. 4, il giorno 7 marzo 1966, con inizio alle ore 9.

(1547)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale della classe I/A vacante nella provincia di Roma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si è resa vacante la segreteria generale della Provincia di Roma, della classe 1/*A* (con popolazione superiore ai 250.000 abitanti);

Considerata, pertanto, la necessità di indire il concorso per la nomina del segretario generale titolare;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale della Provincia di Roma della classe 1/*A* (con popolazione superiore ai 250.000 abitanti).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie della classe 1/*A* ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare; i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 31 marzo 1966, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal tagliandino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda i candidati di cui alla lettera *c*) devono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 9 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: Amadei

(1467)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena;

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena, nell'ordine appresso indicato:

1. Caporusso dott. Domenico	punti 78,21	su 132
2. Tarabini dott. Lodovico	» 77,78	»
3. Graziani dott. Marcello	» 76,02	»
4. Silvano dott. Guido	» 75,60	»
5. Pelosi dott. Luigi	» 74,68	»
6. Cantanna dott. Pietro	» 72,79	»
7. Zuanni dott. Federico	» 71,92	»
8. Conte dott. Egidio	» 71,02	»
9. Mennini dott. Aldo	» 69,68	»
10. Amadasi dott. Enzo	» 69,03	»
11. Pignataro Rocco	» 69	»
12. Camassa Gino	» 66,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1342)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico (carriera di concetto) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 1° settembre 1965.

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico (carriera di concetto) dei Servizi antincendi, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 22, 23 e 24 marzo 1966, con inizio alle ore 8.

(1585)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a cinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16, 17 e 18 marzo 1966, con inizio alle ore 8.

(1544)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 5 e 6 aprile 1966, con inizio alle ore 8.

(1546)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21, 22 e 23 marzo 1966, con inizio alle ore 8.

(1545)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 26 ottobre 1965, avranno luogo presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, 1° piano, via Molise 2, Roma, nei giorni 8, 9, 10 ed 11 marzo 1966, con inizio alle ore 8,30.

(1526)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 7 luglio 1965, n. 2473, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Teramo, dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto;

Lancetta dott. Aurelio, medico provinciale di L'Aquila;

Corazza prof. Gino, docente in clinica e patologia medica, primario medico dell'Ospedale civile di Teramo;

Gadaleta dott. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Teramo;

Vicerè dott. Ernesto, medico condotto.

Segretario:

Vitale dott. Eligio, consigliere di 1ª classe r. a. dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Teramo e dei Comuni interessati.

Teramo, addì 27 gennaio 1966

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(1352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 del 27 febbraio 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di condotte mediche vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1964;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 4969/2.0.2 del 5 ottobre 1965, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 21 ottobre 1965;

Vista la graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso stesso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente modifiche al suddetto regolamento n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 luglio 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1964:

1. Tulli Ferruccio . . . . punti 72,463/120
2. Di Mascio Antonio . . . . » 67,187 »
3. Lepore Alessandro . . . . » 62,910 »
4. Mucciante Stefano . . . . » 57,610 »
5. Del Governatore Fulvio . . . . . . » 55,491 »
6. Ruggiero Egidio . . . . » 54,780 »
7. Grande Ettore Vito . . . . » 53,008 »
8. Pierfelice Emidio Alfonso . . . . . » 50,000 »
9. Truncali Michele . . . . » 47,071 »
10. Scianni Fedele . . . . » 46,733 »
11. De Rosa Pasquale . . . . » 43,922 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura, nell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni di Pescara, Loreto Aprutino, Serramonacesca, Pietranico, S. Eufemia a Maiella e Salle.

Pescara, addì 18 dicembre 1965

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 6551/2.0.2 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1964, bandito con decreto del medico provinciale n. 700 del 27 febbraio 1965;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi speciali, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1959, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, del bando di concorso di cui alle premesse:

1. Tulli Ferruccio: Pescara (5ª condotta);
2. Di Mascio Antonio: Loreto Aprutino;
3. Del Governatore Fulvio: Serramonacesca;
4. Ruggiero Egidio: Pietranico;
5. Grande Ettore Vito: S. Eufemia a Maiella;
6. Pierfelice Emidio Alfonso: Salle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 18 dicembre 1965

Il medico provinciale: FRANCO

(1439)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico del comune di Sciacca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1828 del 18 settembre 1965, con il quale il dott. Mistretta Vito è stato dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Vista la nota n. 918 del 27 gennaio 1966 del comune di Sciacca, con la quale viene comunicato che, con deliberazione n. 11 del 22 gennaio 1966, il predetto dott. Mistretta è stato dichiarato decaduto dal posto per non avere assunto servizio entro il termine prescritto;

Ritenuto che occorre procedere all'assegnazione del posto al candidato che segue nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 1828, del 18 settembre 1965, il dott. Valenti Carmelo, nato a Burgio il 13 gennaio 1923, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Sciacca.

Agrigento, addì 29 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: CARFORA

(1226)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.